SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2947/2017

UDIENZA DEL

12/07/2018 ore 09:30

N°

6862

PRONUNCIATA IL:

12/7/18

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

4/10/18

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MAIELLO	TAMMARO	Presidente
☐	PENNACCHIA	AMBROGIO	Relatore
☐	TERRINONI	PADLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2947/2017
  depositato il 23/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1[illegible]4/2016 Sez:41 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
  contro:
  T[illegible]A

difeso da:
SANCES AVV. MATTEO
P.ZZA A.MORRONE,27 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3
VIA BOGLIONE 7/25 00100 ROMA RM

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IRES-ALIQUOTE 2008
DINIEGO RIMBORSO IRES-ALIQUOTE 2009
DINIEGO RIMBORSO IRES-ALIQUOTE 2010

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente T(I A[ ], promotore finanziario, ha impugnato il diniego opposto dall'ufficio al rimborso dell'IRAP per l'importo di Euro 8.829,00 per gli anni 2008, 2009 e 2010 in quanto aveva svolto l'attività in assenza di organizzazione e lavoro altrui.

Nei motivi del ricorso sosteneva la mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito di autonoma organizzazione, svolgendo la sua attività in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione.

L'Ufficio, al contrario, fonda la legittimità del suo operato sulla base che il professionista dispone di uno studio organizzato, come tale idoneo ad integrare il presupposto dell'imposta, alla luce dei principi ricavabili dalla sentenza n 156 del 2001 della Corte costituzionale e che dichiara notevoli redditi con notevoli spese e beni strumentali.

La CTP con sentenza n 18354/41/16 accolto il ricorso del contribuente ritenendo non sussistente il presupposto impositivo.

Appella L'ufficio contestando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs 546/92 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 117 cpc per erronea valutazione degli elementi di prova. Sostiene che i giudici di prime cure hanno fondato l'accoglimento sul presupposto che non sussiste i presupposto impositivo quando l'attività sia fondata sull'esercizio diretto ed insostituibile della qualità professionali attribuite al soggetto. Ritiene la prospettazione erronea in quando il presupposto impositivo è l'autonoma organizzazione che accresca la capacità produttiva, non rilevando che l'apporto del titolare sia insostituibile. Rileva che sussiste il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in considerazione della disponibilità di beni eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività. Conclude con l'accoglimento dell'appello.

La parte ritualmente evocata resiste e chiede il rigetto dell'appello.

La vertenza è venuta in decisione in data 12 Luglio 2018, previa discussione in pubblica udienza.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Nell'atto di appello l'Ufficio censura la sentenza e la ritiene frutto di una errata valutazione riguardo alla predicata insussistenza del presupposto impositivo. Ritiene che detta valutazione è stata svolta su una errata valutazione di precedenti giurisprudenziali superati ampiamente e chiede quindi l'accoglimento dell'appello e la conferma del diniego al rimborso per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Si osserva al riguardo che per gli anni in contestazione (2008, 2009 e 2010) si deve convenire che l'attività svolta dal contribuente non presenta i connotati dell'autonoma organizzazione assoggettabile all'IRAP.

Sul punto, sintetizzando i principi del diritto vivente, mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale (n 156 del 2001) e dalle numerose sentenze della Cassazione, si può ritenere che quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla (Cass. n 12078 del 17.09.2009 ex multis).

Infatti secondo i principi consolidati indicati dalle pronunce della Suprema Corte, l'ammontare dei compensi percepiti" è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'Irap, espressamente predicato dall'art. 1 comma 2 D. lgs 446/97.

Il presupposto dell'Irap, infatti, non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come sottolinea la Corte costituzionale valore aggiunto rispetto alla mera attività personale

del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta, è solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi.

In effetti, la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del professionista che come tale non può essere ritassato dopo aver scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto costituirebbe una illegittima duplicazione. (Cass. 26144 e 26681 del 2008; 3678 del 8.02.2007; da ultimo l'ordinanza n 19607 del 16.09.2010 la quale ha definitivamente confermato il principio secondo il quale i compensi percepiti, seppure consistenti, non sono sufficienti per attribuire l'adeguata organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'Irap.

Si osserva inoltre che dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, cui incombe l'onere della prova di non avvalersi di una autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione IRAP, secondo il canone processuale pacificamente riconosciuto (Cass. Sent n 21578 del 21.10.2010), si rileva che il professionista non si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, inteso in termini di funzionalità effettiva per l'esercizio dell'attività secondo un criterio di normalità tali da giustificare alcune quote minime di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini , compiuters con annessa stampante, una biblioteca, banchi di lavoro ed altro. L'essenziale è che il professionista impieghi beni strumentali non eccedenti ed il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. (Cass. Ord. n 19124 del 6.09.2010; ord. n 23155 del 16.11.2010 nonché circ. Agenzia n 28/10).

Inoltre le spese per ammortamento beni strumentali e spese varie di rappresentanza, modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscono a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione (Cass. Ord. n 4929 del 27.03.2012)

Si rileva, comunque, che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità permette anche la presenza di collaboratori purchè tale collaborazione non determini un valore aggiunto all'attività del professionista. Con ordinanza n 23446 del 19.11.2010 la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che" è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A. F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali.

Nella fattispecie il contribuente ha dimostrato con documentazione che in via esclusiva svolge l'attività di promotore finanziario in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui e non si avvale dell'apporto lavorativo di alcun dipendente.

Infatti secondo i principi della recente sentenza a SS.UU. della Corte (Sent. 9451/16), confermando i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che" con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs n 446/97, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive"

Nel caso il T _____ risulta che per gli anni di imposta in questione ha svolto l'attività senza l'ausilio di terzi e l'ufficio del resto non ha contestato tali circostanze, limitandosi a mere ripetizioni di principio in aperta contraddizione con quanto risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dal contribuente. Pertanto le

prove proposte dal contribuente costituiscono fatti non specificamente contestati dall'ufficio e sono posti a base della decisione di conferma della decisione di primo grado in base al principio della non contestazione di cui all'art. 115 cpc come aggiornato dall'art. 45 L 69/2009 ritenuta applicabile in materia (Cass. 25136 del 30.11.2009).

Non è dato ravvisare, pertanto, nell'attività del contribuente una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile all'IRAP onde l'appello dell'Ufficio va respinto e si dichiara dovuto il rimborso richiesto per l'IRAP 2008, 2009 e 2010 per Euro 8.829, 00, oltre interessi per assenza del presupposto impositivo.

Le spese sono interamente compensate tra le parti attesa la natura della controversia ancora in fase di evoluzione interpretativa e per la specificità dei profili normativi, dottrinari e giurisprudenziali dedotti dalle parti.

P Q M

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 12 Luglio 2018.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE